COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 49 DEL 09-08-2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PUBBLICI ESERCIZI FRAZIONI DI MARINELLA E TRISCINA DI SELINUNTE - MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 42 DEL 01.07.2025

PREMESSO:

CHE le frazioni balneari di Marinella e Triscina di Selinunte nel periodo estivo sono notoriamente interessate dalla c.d. "Movida", fenomeno normalmente caratterizzato dalla fruizione di luoghi ed esercizi pubblici nelle ore serali e notturne;

CHE soventemente la movida viene considerato un fenomeno tendenzialmente positivo capace di generare valore sociale e buona qualità di vita oltre che valore economico;

CHE sovente la movida notturna produce l'effetto del fenomeno del c.d. "Turismo etilico" con le presumibiliconseguenzesullasicurezzadellacircolazionestradaleesullapubblicaeprivataincolumità;

CONSIDERATO che:

- come è noto, il fenomeno di aggregazione e assembramenti aumenta in relazione alla stagionalità, in determinate fasce orarie e in determinati giorni della settimana;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale"* nonché *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di oraridi vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- l'art. 54, comma 4, del medesimo Testo Unico prevede che *"il Sindaco, quale ufficiale del Governo,adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generalidell'ordinamento, alfinediprevenireedieliminaregravipericolicheminaccianol'incolumitàpubblicaelasicurezzaurbana"* ;

ATTESO che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra i cittadini residenti e attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare o ordinario svolgimento della vita civile, la quiete e la sicurezza dei centri urbani;

RILEVATO che gli esiti della movida notturna nelle frazioni balneari non hanno fatto rilevare segni di degrado e di pericolosità sociale ed ambientale che mettono a rischio l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che in occasione di manifestazioni e/o eventi pubbliche o, eccezionalmente, private potranno essere previste deroghe all'odierno provvedimento purché richieste per iscritto e debitamente moti

vate;

RITENUTE meritevoli di accoglimento le richieste dei pubblici esercenti delle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte, di limitare l'obbligo di chiusura dalle ore 04.00 alle ore 06.00, fermo restando il divieto assoluto di vendere alcolici dalle ore 01.00 alle ore 06.00;
RITENUTO, quindi, necessario modificare la precedente ordinanza sindacale n. 42 del 01/07/2025 di modifica ed integrazione della precente oridinanza n. 39 del 17/06/2025;

VISTI:

- gli artt.50,comma5,e54,comma4,del D.lgs.n.267/2000;
- il Decreto del Ministerodell'Internodel5agosto2008,chehadefinitol'ambitodi applicazione del potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi del citato art. 54, comma4, del D.lgs. n.267/2000;
- la legge 30marzo2001,n.125(Legge Quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati);
- il T.U.L.P.S.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte
1. Modificare l'ordinanza N. 42 del 01/07/2025;

2. STABILIRE CHE dal giorno della notifica della presente ordinanza alle ore 00:00 del 31 agosto 2025, per i pubblici esercizi delle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte, l'OBBLIGO DI CHIUSURA come di seguito riportato:

- **DALLEORE 04:00 ALLE ORE 06:00, nelle giornate di venerdì, sabato e Domenica;**
- **DALLE ORE 01,00 ALLE ORE 06,00, nelle giornate comprese tra il lunedì e il giovedì, fermo restando il divieto assoluto durante tutta la settimana di vendita e somministrazione anche da asporto di alcolici dalle ore 01.00 alle ore 06.00.**

Si obbligano inoltre i suddetti esercenti a garantire all'interno del proprio locale, negli eventuali spazi gestiti in concessione e nelle immediate pertinenze che non ci siano schiamazzi atti a disturbare la quiete pubblica.

I titolari dei pubblici esercizi sono altresì tenuti ad osservare in materia di emissione sonore quanto previsto nell' Ordinanza Sindacale n. 34 del 11 luglio 2024, modificata dall'Ordinanza Sindacale n. 37 del 23 luglio 2024.
DARE ATTO che in occasione di manifestazioni e/o eventi pubbliche o, eccezionalmente, private potranno essere previste deroghe all'odierno provvedimento purché richieste per iscritto e debitamente motivate.

DISPONE

il relativo controllo all'esecuzione dell'odierno provvedimento, alle Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Locale del Comune di Castelvetrano.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- chiunque vende a/o somministra alcolici in violazione dei divieti della presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 a € 12.000,00, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 125/2001;
- l'inosservanza degli altri obblighi e dei divieti di cui all'odierno dispositivo,ai sensi dell 'art.7-bis del D.lgs. n.267/2000, comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a€50 0 ,00;

Aisensidell'art.10delT.U.L.P.S.:

- incasodiviolazionediunadelleprevisionidellapresenteordinanza,èdispostala sospensione fino a giorni tre dell'attività;

- in caso di seconda violazione,è disposta la sospensione dell'attività fino a giorni venti;
- alla terza contestazione per violazione delle previsioni della presente ordinanza,si procederà alla revoca del titolo autorizzatorio.

AVVERTE

Aisensidell'art.3,comma4,dellaL.241/1990es.m.i.sicomunicacheavversolapresenteOrdinanza:

- in applicazione della L.1034/1971 e s.m.i., è possibile proporre ricorso entro60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;
- in applicazione del D.P.R. 1199/1971,è possibile proporre ricorso straordinario entro120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Regione Siciliana.

DISPONE

Che la presente Ordinanza Sindacale sia trasmessa a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Trapani;
- Sig.Questore della Provincia di Trapani;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Compagnia Carabinieri Castelvetrano;
- Stazione Carabinieri Marinella;
- Commissariato di P.S. Castelvetrano;
- Compagnia Guardia di Finanza Castelvetrano;
- Comando Polizia locale del Comune di Castelvetrano;
- Responsabile della VI Direzione Organizzativa.

Il Vice Comandante della P.M.
(Dott. Giovanni Catalano)

IL SINDACO
F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.